



Circolare n. 5/2023

Torino, lì 23/03/2023

## OGGETTO: Investimenti all'estero

Gent.mo Cliente,

come già accadeva gli scorsi anni <u>i contribuenti</u> fiscalmente residenti in Italia <u>devono dichiarare la consistenza degli investimenti e delle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute all'estero nel corso del 2022 indipendentemente dal loro valore, fatta eccezione per i depositi e conti correnti bancari il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta sia stato inferiore a 15.000 euro.</u>


La consistenza di tali investimenti deve essere dichiarata anche se il contribuente nel corso del periodo di imposta ha totalmente disinvestito, mentre non è più richiesta l'indicazione dell'ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell'anno da, per e sull'estero.

Devono pertanto essere dichiarati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo gli immobili, i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza), le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia, i depositi e i conti correnti bancari, le partecipazioni al capitale di soggetti non residenti, le attività finanziarie e le cripto-attività.

Si ricorda che gli obblighi di dichiarazione di quanto sopra indicato non sussistono, invece, per le attività affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Poste italiane e agli altri intermediari professionali a condizione che i redditi siano riscossi attraverso l'intervento di un intermediario residente.

Sulla base di quanto sopra esposto occorre far pervenire i documenti (se non già consegnati allo Studio) riportanti, con elenco dettagliato, i seguenti dati:

- Stato estero di detenzione;
- Natura dell'investimento;
- Valore iniziale al primo gennaio o al primo giorno di detenzione estera dell'attività;
- Valore al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione estera dell'attività;
- Periodo di possesso dell'attività finanziaria;





Si ricorda che è inoltre dovuta un'imposta patrimoniale sulle attività detenute all'estero nella misura dello 0,76% se si tratta di beni immobili e dello 0,2% se si tratta di attività finanziarie e in misura fissa per euro 34,20 se si tratta di conti correnti.

Considerando che sarà possibile scomputare dall'imposta dovuta sugli immobili (IVIE) quanto già versato nel Paese estero allo stesso titolo, sarà inoltre necessario farci pervenire:

• quietanza relativa al versamento dell'imposta patrimoniale versata allo Stato in cui è detenuto l'immobile.

Cordiali saluti.